



30339-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1060/2021
LUCA SEMERARO		CC - 03/06/2021
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	R.G.N. 12214/2021
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

uditi, per il ricorrente, i difensori presenti, Avvocati (omissis) e (omissis),

che, riportandosi ai motivi, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 157/2003.

di cui al d.lgs. 157/2003

a richiesta del richiedente

in caso di diffusione

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Martani

bs

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Genova, pronunciata il 24 marzo 2021, è stato rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso l'ordinanza cautelare del Tribunale di Genova.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede è utile una sintetica ricostruzione in fatto.

Nel dicembre del 2020, l'attuale ricorrente è stato condannato, con sentenza di primo grado, alla pena di sette anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della propria moglie, (omissis). Fin dall'aprile del 2019, però, era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con le ulteriori prescrizioni del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa. Conseguentemente, come da programma di protezione, era stato secretato l'indirizzo della dimora della vittima di tali reati e dei figli. Tuttavia, nel gennaio del 2021, al Pubblico ministero procedente era pervenuta una segnalazione da parte della persona offesa, con la quale si asseriva che l'odierno ricorrente avesse carpito i dati relativi al domicilio della medesima. In considerazione di ciò, la Procura aveva richiesto un aggravamento della misura cautelare in corso, in quanto rivelatasi inidonea ad ostacolare la reiterazione di comportamenti vessatori da parte del (omissis). Nell'ambito del dibattimento, infatti, numerosi testimoni ((omissis) L (omissis) e (omissis) (omissis)) avevano fatto cenno alla prosecuzione dei comportamenti minatori dell'odierno imputato nei confronti della moglie, anche a seguito dell'adozione di tali provvedimenti cautelari. Nel corso di una telefonata, inoltre, lo stesso (omissis) aveva reso edotta la figlia di essere a conoscenza dell'attuale indirizzo della dimora familiare ((omissis)). Proprio valorizzando quest'ultima circostanza, il Tribunale di Genova aveva accolto parzialmente la richiesta avanzata dal Pubblico ministero, aggravando la precedente misura cautelare mediante l'ulteriore obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria territorialmente competente.

Nonostante l'appello dell'odierno ricorrente, il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare il disposto aggravamento del provvedimento cautelare. Alla luce della gravità e della reiterazione dei comportamenti violenti perpetrati nei confronti della moglie, il Collegio ha reputato sussistente l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, co. 1 lett. c) c.p.p. L'attuale prevenuto, infatti, aveva persistito nell'assumere una condotta aggressiva ed intimidatrice, nonostante l'adozione

dell'originario provvedimento cautelare, nonché in palese violazione delle prescrizioni con esso impartite. In particolare, l'aver comunicato alla figlia di riferire alla madre che egli era a conoscenza dell'attuale indirizzo della casa familiare si configura come un comportamento minatorio nei confronti della madre stessa, in quanto diretto a far intendere la propria possibilità di raggiungere l'abitazione. Al fine di avvalorare la tesi difensiva, l'appellante aveva evocato l'esistenza di comprovate esigenze lavorative che non gli avrebbero consentito di ottemperare l'ulteriore misura di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Sul punto, il Tribunale del riesame ha precisato che avrebbe dovuto essere onere degli ufficiali addetti a tali controlli concordare degli orari di presentazione compatibili con gli evidenziati impegni lavorativi dell'imputato.

3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine al principio del *tantum devolutum quantum appellatum* di cui all'art. 597 c.p.p.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura la violazione del principio del *tantum devolutum quantum appellatum* perpetrata dall'ordinanza impugnata.

In particolare, il Tribunale del riesame aveva ravvisato la necessità di aggravare la misura cautelare in atto esclusivamente in considerazione della supposta illecita acquisizione dell'indirizzo dell'attuale domicilio della persona offesa. Tale circostanza, tuttavia, era stata oggettivamente confutata dalla difesa: l'odierno ricorrente, infatti, era venuto a conoscenza di tale indirizzo a seguito della mera notifica di un atto processuale che vedeva i coniugi quali coimputati. A fronte di ciò, il Collegio avrebbe tentato di colmare la lacuna motivazionale così venutasi a creare, evidenziando come la richiesta della Procura fosse supportata anche dalle dichiarazioni rese da taluni testimoni in sede dibattimentale. I soggetti escussi, infatti, avrebbero genericamente fatto riferimento alla prosecuzione dei comportamenti minatori del (omissis), anche a seguito della disposizione dell'originaria misura cautelare.

Sulla base di queste premesse, la difesa evidenzia come l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 c.p.p. - a differenza dell'istanza di riesame - si connota come mezzo di impugnazione in senso stretto. Di conseguenza, alla luce dei principi che governano il sistema delle impugnazioni, si impone il rispetto del principio

del *tantum devolutum quantum appellatum*. Nel caso di specie, dunque, la decisione del Tribunale distrettuale risulta vincolata dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che ne segna un limite oggettivo ed invalicabile. Se la richiesta di sostituzione della misura e le sottese esigenze cautelari sono fondate sulla segnalazione pervenuta al Pubblico Ministero da parte della persona offesa, il Tribunale del riesame, nell'esercizio della sua potestà coercitiva e decisionale, non avrebbe potuto travalicare tale limite.

Infatti, la cognizione del Collegio in questione - prosegue la difesa - è circoscritta non solo dalle argomentazioni dedotte con i motivi di appello, ma anche dal *decisum* del provvedimento gravato, con conseguente impossibilità del giudice *ad quem* di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame neanche dal giudice *a quo* (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 43913/2012).

In spregio dei principi appena menzionati, l'ordinanza impugnata avrebbe valorizzato elementi diversi ed ulteriori rispetto all'unica circostanza presa in considerazione dal giudice di prime cure, ovvero l'illecita acquisizione dell'indirizzo della persona offesa. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede dibattimentale, poste a fondamento del provvedimento in esame, infatti, non sono state in alcun modo ritenute rilevanti dal Pubblico ministero nell'avanzare l'istanza di aggravamento della misura cautelare. D'altra parte, se tali deposizioni fossero state considerate significative dalla Procura precedente, quest'ultima avrebbe agito già nel corso dell'istruttoria dibattimentale (conclusasi, invece, nel dicembre del 2020).

3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione alla mancata valutazione delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto di cui all'art. 275 c.p.p.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole dell'erronea valutazione delle esigenze cautelari realizzata dal Tribunale del riesame. In generale, nell'adottare un provvedimento cautelare, il giudice deve tener conto della specifica idoneità di tali misure in relazione alla natura ed al grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto di non accogliere la gravosa istanza di aggravamento avanzata dal Pubblico ministero anche in considerazione delle esigenze economiche del nucleo familiare. Tuttavia, al fine di far comprendere all'odierno ricorrente la necessità di ottemperare a tutte le prescrizioni che gli erano state imposte, il Tribunale aveva disposto l'ulteriore obbligo della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Così statuendo, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo considerato che il (omissis) vive in una

regione diversa ((omissis)) da quella della persona offesa ((omissis)), né tantomeno avrebbe adeguatamente valutato l'idoneità della misura predetta a salvaguardare le esigenze del caso concreto.

Nel confermare tale giudizio, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere sussistente l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p. in considerazione della gravità e della reiterazione comportamenti violenti assunti dall'odierno imputato nei confronti della moglie. Al contrario, il Giudice della cautela - prosegue la difesa - non avrebbe in alcun modo valorizzato le evidenze fattuali: l'odierno pervenuto, nonostante fosse a conoscenza già da diverso tempo del nuovo indirizzo della ((omissis)), non aveva mai tentato di avvicinarsi all'abitazione della medesima ed aveva sempre rispettato le prescrizioni inerenti alla misura cautelare applicata. Ne consegue, dunque, che l'originario provvedimento cautelare risultasse già di per sé idoneo a garantire le invocate esigenze cautelari.

Per quanto attiene alle richiamate esigenze lavorative, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a rimettere agli organi di polizia la facoltà di giustificare l'eventuale assenza del prevenuto in caso di certificazione di permanenza a bordo della nave ove presta attualmente servizio. Tuttavia, una simile considerazione non potrebbe in alcun modo sostituirsi all'obbligo di valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della disposta misura cautelare in relazione alle esigenze del caso concreto.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 28.04.2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, conclusioni ribadite nel corso dell'udienza odierna.

In particolare, il Procuratore Generale ne ha rilevato l'inammissibilità perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere alla Suprema Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il

rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione degli elementi di fatto, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. I giudici di merito hanno giustificato le proprie determinazioni graduando la misura in funzione della permanenza dell'imputato (per ragioni di lavoro) a bordo di una unità di navigazione e richiamando taluni elementi fattuali in grado di legittimare l'aggravamento della misura cautelare già in atto, tra cui: la condanna alla pena di anni sette di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie; la secretazione dell'indirizzo della dimora della persona offesa; la presa di conoscenza dell'indirizzo e del nuovo recapito del coniuge; la prosecuzione dei comportamenti intimidatori ai danni della moglie (come riferito da numerosi testimoni - (omissis) r (omissis) e (omissis)).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato in presenza con contraddittorio orale a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è inammissibile.

2. Ed invero, quanto al primo motivo, va premesso che, in materia di misure cautelari, l'ambito del controllo di legittimità attiene alla verifica che l'ordinanza impugnata contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti. Pertanto, la cognizione dei giudici di legittimità riguarda la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 3529/1999; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 49153/2015), senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, né valutare l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori: tali accertamenti, infatti, rientrano nel compito esclusivo ed insindacabile dei giudici della cautela. In definitiva, in sede di appello avverso l'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il Tribunale del riesame è tenuto a controllare che la decisione gravata sia giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti,

idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio ovvero ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 43112/2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 18130/2016).

3. Nel disciplinare l'istituto dell'appello delle misure cautelari, l'art. 310 c.p.p. richiama espressamente, per quanto concerne la procedura, l'art. 309 del codice di rito, mentre nulla specifica con riferimento ai poteri decisori del Tribunale in funzione di giudice dell'appello, né alla tipologia dei provvedimenti adottabili a seguito dell'impugnazione. Tale silenzio assume il significato di un rinvio implicito - per tutto ciò che non trova espressa previsione nel disposto dell'art. 310 c.p.p. - ai principi ed alle norme che disciplinano l'istituto dell'appello, nelle parti che si rendono applicabili. Ne consegue che il Tribunale, quale giudice di appello, poiché è tenuto a pronunciarsi con le formule conclusive del giudizio di merito, non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, ma deve, nel rispetto del principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, provvedere ad integrare la stessa.

4. In considerazione di ciò, pur non essendo in discussione l'applicabilità del principio appena menzionato, con la conseguenza che i motivi posti dalla parte a sostegno dell'impugnazione determinano l'oggetto del giudizio e circoscrivono la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, va precisato che il suddetto principio ha, nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 310 c.p.p., un rilievo assai minore rispetto a quello che gli viene riconosciuto in sede di impugnazione avverso decisioni sul merito dell'accusa.

La decisione in materia *de libertate*, infatti, è emessa *rebus sic stantibus* e risulta funzionale alla tutela degli specifici interessi enunciati dall'art. 274 c.p.p. Di conseguenza, la cognizione del giudice d'appello - che sia investito dall'impugnazione dell'indagato o del Pubblico Ministero - deve, per assolvere alla sua funzione, esplicitarsi con la completezza richiesta dalla natura della decisione invocata, e quindi riguardare tutti gli elementi richiesti per l'applicazione, il mantenimento o la sostituzione della misura cautelare.

Al riguardo, occorre considerare che l'appello nel processo di merito e l'appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano della stessa natura, in quanto integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice. Pertanto, appare giustificata l'estensione all'appello *de libertate* delle regole dell'appello sul merito, tra le quali - per quanto qui riguarda - quella del *tantum devolutum quantum appellatum*.

La predetta regola, peraltro, si applica al procedimento di cui all'art. 310 c.p.p. con tutte le sue implicazioni, compresa quella della libertà di autonoma valutazione e motivazione attribuita al giudice del gravame, pur sempre entro il limite dei punti attinti dai motivi di appello.

L'appello concernente misure cautelari personali, infatti, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice *ad quem* tutti i poteri rientranti *ab origine* nella competenza funzionale del primo giudice, *ivi* compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 237294/2015).

5. A tali precise e consolidate indicazioni ermeneutiche si è conformato il Tribunale del riesame di Genova.

Nel caso di specie, l'istanza di aggravamento delle misure cautelari presentata dalla Procura rinviene la sua origine in una segnalazione pervenuta dalla persona offesa riguardante la prosecuzione dei comportamenti minatori dell'odierno ricorrente. Tuttavia, a ben vedere, il Pubblico Ministero evidenzia espressamente ulteriori elementi significativi al fine di avvalorare la sua richiesta, tra cui le plurime dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede dibattimentale in merito alle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al (omissis). La reiterazione di tali condotte da parte dell'odierno imputato non solo nel corso del processo a suo carico, ma anche a seguito di una pronuncia di condanna, ha indotto il P.M. a ritenere inidonee le misure cautelari in atto ed a richiederne, conseguentemente, la sostituzione. Il Tribunale del riesame, nel rigettare l'appello formulato nell'interesse del ricorrente, ha rivalutato globalmente tutte le emergenze processuali emerse nel corso del giudizio cautelare. Giova rammentare che il Collegio, quale giudice di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., possiede libertà di autonoma valutazione e motivazione circa gli argomenti da sviluppare a sostegno della propria decisione, non essendo condizionato né dalle deduzioni in fatto né dalle argomentazioni in diritto svolte dal giudice di primo grado o dall'appellante (Cass. pen., Sez. Un., n. 8/1997; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 9432/2017).

Ne consegue che, pur essendo il *thema decidendum* individuato mediante la domanda di parte, il giudice, nell'ambito del tema così delimitato, decide *ex novo* su tutte le questioni ipotizzabili in ordine ai punti cui si riferiscono i motivi proposti.

I poteri di decisione e di cognizione del giudice dell'appello *de libertate*, infatti, si estendono, senza subire alcuna preclusione, alla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura

cautelare, in quanto il Tribunale della cautela funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento impugnato, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare la vicenda cautelare nella sua interezza.

In definitiva, il Tribunale di Genova ha legittimamente esteso la propria analisi a tutti i profili rilevanti, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel parallelo processo di merito e poste ad espresso fondamento dell'istanza di aggravamento del Pubblico ministero. Si tratta, dunque, di una valutazione globale delle emergenze processuali congruamente motivata e giuridicamente corretta che sfugge alle censure di legittimità sollevate dal ricorrente.

6. Quanto al secondo motivo, il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

7. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita alla Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è attribuito alla stessa alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del Tribunale del riesame.

8. Per quanto riguarda le esigenze cautelari e la loro attualità, l'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p., così come novellato dalla Legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità. Queste ultime circostanze si desumono dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, dalla personalità della persona sottoposta alle indagini ovvero dell'imputato, nonché dai suoi comportamenti e precedenti penali. La *ratio* dell'intervento legislativo deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale nel momento in cui dispone le misure cautelari personali, con particolare riguardo all'individuazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell'attualità. In realtà, relativamente al pericolo di

reiterazione, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare lo *ius receptum* della giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 34271/2007; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 49453/2013) che aveva ritenuto imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda come desumibile *dall'incipit* della lett. c) dell'art. 274 c.p.p. («*specifiche modalità e circostanze del fatto*"; *personalità dell'imputato o indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali*»). Ne consegue che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati può e deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, attraverso una valutazione che, in modo globale, consideri adeguatamente entrambi i criteri direttivi indicati (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 37566/2004).

In più occasioni, inoltre, è stato sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 35476/2007). In altri termini, ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., il giudice può porre alla base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del *medesimo* (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 8534/2013; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 35265/2013).

9. Giova ulteriormente osservare che, in realtà, le doglianze sollevate dal ricorrente riguardano maggiormente il profilo dell'adeguatezza della misura.

Sul punto, dunque, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (art. 275 co. 1 c.p.p.) che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, allo stesso tempo, meno invasiva della persona dell'indagato. Trova attuazione, infatti, la regola secondo cui, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di adeguatezza - a sua volta espressione del principio del "*minore sacrificio necessario*" (così come ribadito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 231 del 22 luglio 2011) - impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 20769/2016).

10. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha assolto al suo onere motivazionale, valorizzando le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché la personalità dell'odierno prevenuto.

In particolare, il giudice della cautela ha valorizzato la gravità e la reiterazione dei comportamenti violenti assunti dal (omissis) nei confronti della propria moglie ed alla presenza dei figli. Infatti, nonostante l'intervenuta sentenza di condanna ad una pena di sette di anni di reclusione per le violenze ed i maltrattamenti perpetrati, l'odierno ricorrente ha persistito nelle sue condotte minatorie.

Quest'ultima circostanza viene desunta dal Collegio alla luce dei plurimi elementi emersi nell'ambito dell'intero giudizio cautelare: il contenuto delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni escussi in sede dibattimentale, a cui fa riferimento la Procura della Repubblica nell'istanza di aggravamento delle misure in atto, le minacce rivolte ai genitori della moglie dell'imputato e, infine, la telefonata intercorsa tra il (omissis) e la propria figlia, nell'ambito della quale questi ha dichiarato di essere a conoscenza dell'attuale indirizzo della dimora familiare.


A fronte di tali ed incontestabili dati oggettivi, il Collegio ha opportunamente ritenuto di condividere il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dal primo giudice, reputandolo altresì conciliabile con le invocate esigenze lavorative del ricorrente. L'attuale prevenuto, infatti, ha persistito nell'assumere una condotta aggressiva ed intimidatrice, nonostante l'adozione dell'originario provvedimento cautelare, nonché in palese violazione delle prescrizioni con esso impartite.

In definitiva, i giudici del riesame hanno messo in risalto più fattori valutativi che li hanno indotti a rigettare l'appello presentato nell'interesse dell'imputato, attraverso una motivazione congrua e idonea, dunque, a superare il vaglio di legittimità.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

12. Segue, infine, *ex lege*, l'oscuramento dei dati personali dei soggetti coinvolti, tenuto conto della tipologia di delitto contestato, che coinvolge la sfera della sessualità.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla Legge.

Così deciso, il 3 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Alessio Scarpella



Il Presidente

Giovanni Liberati

